



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III (già XXII) - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0225073 - 22/12/2014 - USCITA

AL COMMISSARIO AD ACTA

DOTT. ROBERTO CROSTA

C/O

CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

VENEZIA

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

VENEZIA

ROVIGO

UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

OGGETTO: Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare- richiesta parere

Si fa riferimento alla nota n. 102406 dell'11.12.2014 con la quale è stato richiesto il parere dello scrivente in merito ad alcuni aspetti relativi alla procedura di costituzione del consiglio camerale del nuovo ente camerale indicato in oggetto.

In particolare è stato rappresentato quanto segue:

1) due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma con rappresentanze provinciali diverse nei territori di Rovigo e di Venezia, intendono partecipare al procedimento di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio; in tal caso si chiede di conoscere il parere dello scrivente, in merito alla necessità che le medesime organizzazioni partecipino apparentate ove non intendano essere considerate concorrenti nell'assegnazione dei seggi;

2) le camere di commercio di Rovigo e di Venezia avevano già separatamente, e prima dell'istituzione del nuovo ente camerale, avviato le procedure di rinnovo del consiglio. Si chiede di conoscere se possono essere considerati, ai fini della nuova procedura i dati già presentati dalle organizzazioni di categoria o sia necessario far ripresentare i dati trattandosi di un nuovo procedimento con riferimento, peraltro, ad un ente diverso;

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.mise.gov.it



3) le camere di commercio di Rovigo e di Venezia hanno già costituito le due Consulte provinciali dei Liberi professionisti di cui all'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156; premesso che il nuovo consiglio camerale procederà nel nuovo statuto alla definizione delle modalità di costituzione della Consulta del nuovo ente, si chiede di conoscere se in questa prima fase di costituzione del nuovo ente camerale, il rappresentante dei liberi professionisti in consiglio camerale possa essere designato in seduta comune dalle due Consulte già costituite;

4) in merito ai componenti del nuovo consiglio si chiede di conoscere se i medesimi possano ricoprire l'incarico indipendentemente dai mandati già assunti in seno ai consigli delle singole camere di commercio.

5) si chiede di conoscere se un'associazione di categoria, ad esempio, della provincia di Venezia, può indicare nell'elenco allegato B) anche imprese iscritte al registro delle imprese di Rovigo ovvero un'unità locale iscritta al Rea di Rovigo.

In merito alle singole questioni sollevate lo scrivente fa presente quanto segue.

1) Occorre preliminarmente evidenziare che il decreto 4 agosto 2011, n. 156 definisce criteri e modalità relative alla procedura di designazione dei componenti il Consiglio delle Camere di commercio disciplinando la materia con riferimento alla circoscrizione territoriale provinciale delle camere di commercio. Nel caso della costituzione del consiglio di camere di commercio nate a seguito dell'accorpamento di altre esistenti, come nel caso della nuova camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, si rende, quindi, necessario, secondo un'interpretazione sistematica e non solo letterale del decreto n. 156/2011, fare riferimento non più alla dimensione provinciale delle vecchie camere ma alla nuova circoscrizione territoriale costituita a seguito dell'accorpamento.

Da tale considerazione ne discende che, ove non siano o non siano ancora costituite le corrispondenti associazioni riferite al nuovo ambito della circoscrizione territoriale, potranno partecipare al procedimento di costituzione del nuovo consiglio tutte le organizzazioni imprenditoriali organizzate a livello provinciale nella circoscrizione di Rovigo e di Venezia aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella medesima nuova circoscrizione da almeno tre anni prima del bando. Le organizzazioni appartenenti alla stessa confederazione nazionale ma con articolazioni associative o organizzazioni a livello provinciali distinte in entrambe le province interessate potranno partecipare all'assegnazione del medesimo seggio e del medesimo gruppo di seggi attribuiti al settore in concorrenza tra di loro, ovvero potranno partecipare unitariamente all'assegnazione di tale o tali seggi solo se formalmente appresentate.

2) Ai fini della procedura di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio è necessario che le organizzazioni di categoria ripresentino i dati e la documentazione, trattandosi di un nuovo procedimento amministrativo relativo ad un ente diverso da quello per il quale avevano manifestato l'intenzione di concorrere prima della costituzione del nuovo ente camerale.



L'astratta ipotetica possibilità di presentare la nuova istanza facendo riferimento (inevitabilmente solo parziale) agli allegati della documentazione già presentata, sarebbe, peraltro, di scarsissima utilità per le associazioni interessate e fonte di possibile confusione.

3) Al fine della designazione del rappresentante dei liberi professionisti nel consiglio camerale della camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare si ritiene di condividere l'ipotesi secondo cui, in questa fase di prima costituzione del nuovo ente camerale, il predetto rappresentante possa essere designato in seduta comune dalle due attuali Consulte già costituite rispettivamente per le province di Venezia e di Rovigo.

Si ritiene, comunque, che, in futuro, il nuovo consiglio camerale dovrà definire nel nuovo statuto le modalità di costituzione della Consulta unica e unitaria del nuovo ente e la presenza di Presidenti del medesimo ordine professionale, di diritto presenti in Consulta, appartenenti alle due province interessate, in modo da non determinare né inutili duplicazioni ed eccessiva numerosità della Consulta stessa né disparità ingiustificata fra ordini che continuano ad avere un'organizzazione provinciale e quelli che, eventualmente, abbiano un'organizzazione unitaria. Al riguardo si fa riserva di successive eventuali indicazioni.

4) Quanto alla necessità di tenere o meno conto ai fini del limite di rinnovo degli incarichi anche dei mandati eventualmente già svolti presso le camere di commercio accorpate, si evidenzia che relativamente alle camere in questione, il problema non si pone trattandosi comunque del primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2010. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23 prevede, infatti, che le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti nel medesimo decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi effettuato in applicazione del medesimo decreto legislativo.

Questo Ministero con nota n. 56939 del 5.03.2012, ha già rappresentato che l'interpretazione letterale corrente della predetta disposizione fa sì che ai fini della nomina di componenti degli organi camerali rinnovati in applicazione del decreto legislativo n. 23/2010 non hanno rilievo i mandati eventualmente svolti anteriormente al primo rinnovo effettuato in applicazione del medesimo decreto legislativo.

Tale interpretazione corrisponde al tenore letterale della disposizione in questione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 12 delle preleggi, volta ad escludere la possibilità di attribuire alla norma *"altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."* nonché con il principio desumibile dall'articolo 14 delle preleggi, da cui si ricava normalmente l'esigenza di interpretare in senso restrittivo e senza far ricorso all'analogia le norme limitative di diritti, ivi comprese quelle inerenti, come nel caso di specie, le limitazioni dei diritti di elezione passiva.

5) Richiamando quanto sopra detto in merito all'applicazione del decreto ministeriale n. 156/2011 con riferimento alla nuova circoscrizione territoriale, lo scrivente ritiene che le organizzazioni di categoria possano utilizzare, ai fini del concorso



all'assegnazione dei seggi, le imprese iscritte al registro delle imprese e le unità locali iscritte al REA facenti capo all'intera nuova circoscrizione territoriale, purchè regolarmente aderenti alla medesima associazione. Le organizzazioni di categoria di una delle due province interessate potranno, quindi, utilizzare le imprese con sede nell'altra provincia rientrante nella nuova circoscrizione territoriale, purchè effettivamente tali imprese ed unità locali abbiano il requisito di soci, cioè purchè lo statuto consenta l'adesione anche a tali imprese.

Si rende, comunque, necessario evidenziare che, al fine di evitare duplicazioni di imprese, due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale nella circoscrizione nei territori di Rovigo e di Venezia, sia che intendano partecipare in concorrenza che apparentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RIE